

MESSAGGIO

Numero protocollo: 267/P

Oggetto: Istituzioni scolastiche italiane all'estero e sezioni italiane presso istituzioni scolastiche straniere. Contingente posti di ruolo a.s. 2010/11

Destinatario: Tutte le Ambasciate e tutti i Consolati

Per l'anno scolastico **2010/2011** questa Direzione Generale congiuntamente alla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie dovrà predisporre la **revisione annuale** del contingente del personale della scuola in servizio all'estero, come previsto dall'art. 639, comma 2, D.L.vo 297/94, previa informazione alle OO.SS. Tale revisione terrà conto delle disposizioni in materia di bilancio di previsione dello Stato per l' esercizio finanziario dell'anno 2010. Ogni eventuale richiesta di integrazione o variazione del contingente dovrà pertanto essere valutata da codeste Sedi prioritariamente nell'ottica di razionalizzazione degli interventi.

Le Ambasciate vorranno cortesemente far qui pervenire il proprio motivato parere circa le proposte consolari nel quadro d'insieme del Paese.

Ci si riserva di inoltrare eventuali nuove disposizioni integrative alla luce di provvedimenti di legge che dovessero essere emanati.

Ciò premesso, seguono le indicazioni circa le modalità e i termini di presentazione delle proposte di contingente per l'a.s. 2010/11.

I. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

I competenti Uffici Consolari o, in loro assenza, le Rappresentanze diplomatiche, sono pregati di trasmettere alla DGPC-UFF. IV e in copia alla DGIT-Uff. II di questo Ministero le proposte di conferma o di variazione dei posti di contingente relative alle istituzioni scolastiche di competenza, sulla base del numero degli studenti e delle classi, oltre che di ogni altro elemento utile opportunamente esplicitato.

Dette proposte dovranno pervenire <u>improrogabilmente entro il 30 ottobre p.v.</u> alla DGPC- Uff. IV, per e-mail all'indirizzo <u>giulia.romano@esteri.it</u>, e alla DGIT – Uff. II per messaggistica (in caso di necessità, per posta elettronica all'indirizzo <u>antonietta.borrelli@esteri.it</u>. Gli originali saranno inviati al MAE a mezzo posta.

Le proposte delle Sedi dovranno includere:

I dati relativi alle scuole di ogni ordine e grado, utilizzando le specifiche tabelle (AII. 1), predisposte con la collaborazione dei rispettivi Uffici scolastici e tenendo conto di quanto precisato agli artt. 1,11,12, del CCNI Estero dell'8 maggio 2001 che, ad ogni buon fine, si allegano (AII. 2);

- <u>Il verbale conclusivo</u>, relativo all'esito dell'informazione preventiva e della concertazione condotte in merito alle proposte di contingente previste per l'anno scolastico di riferimento (<u>All. 3</u>), ai sensi artt. 5 e 102 del CCNL 29.11.2007, con i rappresentanti sindacali esistenti a livello d'Ufficio Consolare e/o Rappresentanza Diplomatica. Si precisa che, in assenza in loco di un rappresentante sindacale, si convocherà, ove presente, il rappresentante nazionale il cui nome è depositato presso l'Ambasciata. Il rappresentante convocato, nel caso in cui non potesse partecipare alla riunione, presenterà una dichiarazione da allegare al verbale. Qualora non fossero presenti rappresentanti sindacali, tale circostanza dovrà essere esplicitata su apposita nota da allegare alla documentazione da trasmettere a questo Ministero;
- <u>Le motivazioni</u> a supporto delle proposte di conferma o variazione del numero dei posti già assegnati per il corrente anno scolastico.

II. FORMAZIONE CLASSI

III. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO

III/1 Personale docente

A - Per le <u>scuole statali</u>, alla luce di quanto delineato nel Decreto Interministeriale n. 267/4642 del 3.9.2002, questa Amministrazione provvede di norma con proprio personale di ruolo alla copertura di cattedre e di posti che, dopo la formazione delle classi, hanno un orario complessivo costituente cattedra. Questa Amministrazione provvede altresì ad autorizzare la stipula di contratti a tempo determinato per insegnamenti con orari non costituenti cattedra (c.d. spezzoni), ovvero di contratti per l'insegnamento di discipline locali ai sensi dell'art. 653, Dlgs 297/94. Per quanto si riferisce agli "spezzoni" si rimanda a quanto previsto al comma 4, art. 19 del D.P.R. 20.3.2009, n. 81. Si rammenta altresì ai Dirigenti scolastici la necessità di adeguare l'ordinamento ed il piano orario alle nuove normative riferite al primo ciclo di istruzione rispettivamente ai sensi del DPR 20.3.2009, n. 89, del D.M. 37 del 26.3.2009 e della legge 6.8.2008, n. 133 e di tenere in considerazione gli schemi di Regolamento relativi al riordino degli istituti tecnici ed alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei in corso di approvazione.

Al fine di poter tempestivamente prevedere le esigenze di organico, il numero degli alunni e delle classi per l'a.s. 2010/2011 dovrà fondarsi su dati disponibili o proiezioni attendibili riferite all'andamento dell'ultimo triennio. In ogni caso, <u>sdoppiamenti di classi che comportino l'aumento del personale docente dovranno essere sottoposti alla preventiva autorizzazione di questo Ministero. Saranno, pertanto, da accogliere con riserva le iscrizioni che comportino possibili sdoppiamenti.</u>

B – <u>Per le scuole non statali</u>, l'eventuale assegnazione di personale di ruolo sarà valutata in rapporto al miglior funzionamento di tali istituzioni sotto il profilo dell'offerta formativa. In ogni caso, fatti salvi eventuali casi eccezionali (disagio della Sede, particolari situazioni temporanee, etc.), le istituzioni interessate debbono comunque rispettare parametri numerici dell'utenza analoghi a quelli previsti per le scuole statali e gli enti gestori debbono poter garantire autonomamente il funzionamento dell'istituzione scolastica, a prescindere dall'assegnazione dei posti di contingente MAE.

Si richiama l'attenzione delle Sedi sui seguenti punti:

- 1. in merito all'<u>orario di servizio dei docenti</u> resta valido quanto previsto dall'art. 28 del CCNL del 29.11.2007 e dagli artt. 11-12 del CCNIE dell'8. 05. 2001;
- l'attività di servizio per ogni docente dovrà essere prestata in non meno di cinque giorni settimanali. Laddove l'attività scolastica delle scuole straniere sia organizzata su quattro giorni, sarà cura del dirigente scolastico, sulla base delle proposte del collegio dei docenti, definire i criteri e le modalità di svolgimento delle attività per il quinto giorno;
- 3. in caso di riduzione dell'unità oraria di lezione si farà specifico riferimento all'art. 12 comma 3 del CCNIE dell'8.05.2001e al messaggio DGPC Ufficio IV del 13 gennaio 2009, prot. n°267/P0009839. A tal proposito, si richiama l'attenzione sulla necessità di compilare con cura la voce "Orario scolastico" inserita nelle tabelle 1(A-B-C-D) relative a ciascun ordine di scuola.

III/2 Personale amministrativo

L'assegnazione di personale amministrativo è prevista unicamente per le Scuole statali e per gli Uffici Scolastici sulla base della dimensione e complessità delle attività e tenendo conto degli orientamenti relativi agli organici del personale ATA, di cui alla Nota del MIUR del 16/04/2008 prot. 6510, e delle speciali esigenze delle scuole all'estero, ai sensi del D.L.vo 297/94, art. 654.

III/3 Personale Dirigente

Analogamente a quanto ivi indicato per il personale docente e amministrativo, questa DGPC, d'intesa con la DGIT, invita i Titolari delle Sedi diplomatiche e consolari a voler cortesemente indicare per l'anno scolastico in oggetto la conferma o la variazione dei posti di Dirigente scolastico attualmente istituiti nella circoscrizione consolare. Eventuali richieste di integrazione del contingente attuale dovranno essere attentamente valutate.

1. Contingente annuale dei Dirigenti scolastici

Nel presentare la propria motivata richiesta, i Titolari delle Sedi faranno riferimento al CCNL/2006 dei Dirigenti scolastici (Area V) che, all'art. 45, disciplina la funzione del Dirigente all'estero - presso le scuole statali o presso le Sedi consolari - come di seguito trascritto:

- "1. Il Dirigente, assegnato a dirigere all'estero una istituzione scolastica, svolge i compiti previsti nel presente CCNL, nello specifico quadro ordinamentale che attualmente regola le scuole italiane all'estero, in coerenza con i principi dell'autonomia.
- 2. Lo stesso, se assegnato alle Sedi consolari, svolge le proprie funzioni, con riferimento alle iniziative scolastiche e al personale della scuola presente nella circoscrizione consolare (corsi, scuole non statali, scuole internazionali, scuole straniere etc.), avendo presenti gli obiettivi indicati dall'autorità consolare. In tale contesto predispone il piano complessivo dell'offerta formativa a livello circoscrizionale, con l'apporto dei soggetti che vi concorrono; promuove e coordina le iniziative volte alla diffusione della lingua e della cultura italiana col supporto delle istituzioni scolastiche. Ancora, promuove e coordina le opportune iniziative per il conseguimento degli obiettivi, in presenza di accordi in materia scolastica o di progetti di diffusione della lingua e cultura italiana all'estero, che prevedano l'integrazione dei corsi scolastici ordinari o di progetti di lingua viva o di bilinguismo da realizzare nelle scuole straniere e/o internazionali."

La richiesta dovrà tenere conto delle necessità di assicurare la copertura dei posti con personale di ruolo nelle scuole statali e valutare l'eventuale assegnazione di personale dirigente (conferme o variazioni di posti) agli Uffici scolastici istituiti presso i Consolati e/o le Ambasciate per il coordinamento e l'assistenza tecnica alle attività scolastiche ed educative dei corsi e delle scuole presenti nel territorio della circoscrizione consolare.

Tale valutazione dovrà tener conto della consistenza delle suddette attività e di quella del personale di ruolo e non di ruolo in servizio oltre che di una accurata ricognizione delle esigenze locali in riferimento ai sequenti punti:

- 1. promozione dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana sulla base degli obiettivi indicati dall'autorità consolare;
- 2. coordinamento e monitoraggio delle attività degli Enti gestori delle iniziative linguistico culturali di cui al D.L.vo 297/94;
- 3. gestione del personale scolastico a tempo indeterminato e di quello assunto a tempo determinato su posti di contingente presso la circoscrizione consolare;
- 4. formazione ed aggiornamento del personale docente a tempo indeterminato e determinato di competenza;
- 5. collaborazione con le istituzioni italiane non statali e straniere.

Con successivo messaggio saranno indicate le procedure che i Dirigenti scolastici restituiti ai ruoli metropolitani, per fine mandato o a domanda, dovranno seguire al fine di ottenere un eventuale ulteriore incarico fino ad un massimo complessivo di nove anni scolastici (Art. 49 CCNL dei Dirigenti scolastici - Area V).

IV. NOTA CONCLUSIVA

Si richiama l'attenzione sulla necessità di rispettare la scadenza sopra indicata del 30 ottobre 2009. Qualora le proposte non pervenissero entro i termini indicati e con le modalità stabilite, il contingente di Sede sarà determinato d'ufficio.

Si comunica inoltre che, con trasmissione via intranet, vengono contemporaneamente inviati alle Sedi in indirizzo i seguenti modelli da allegare alle proposte:

All. 1

- 1.1 scuola dell'infanzia tabelle 1A 2A 3A 4A
- 1.2 scuola elementare tabelle 1B 2B 3B 4B
- 1.3 scuola di primo grado tabelle 1C 2C 3C 4C 5C 6C
- 1.4 scuola secondo grado tabelle 1D 2D 3D 4D 5D 6D

All. 2

• CCNIE 8.05.2001, Artt. 1, 11, 12

All. 3

Verbale conclusivo della concertazione (artt. 5 e 102 del CCNL 29.11.2007)

All. 4

All. 5

D.P.R. 20 marzo 2009, n°81

Capo Uff. IV - D.G.P.C.: Cons. Leg.



Ministero degli Affari Esteri DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E COOPERAZIONE CULTURALE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO ESTERO 08/05/2001

previsto dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 24 febbraio 2000

Art. 1 – Finalità e strumenti operativi del contratto integrativo

- Il contratto collettivo integrativo nazionale estero, come stabilito dal C.C.N.L., sottoscritto il 26.5.99, e dalla sequenza specifica estero, del 24.2.2000, attua gli istituti contrattuali rinviati al fine del loro adattamento alle specifiche realtà funzionanti all'estero e definisce i criteri di distribuzione delle risorse disponibili e quelli per la verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti.
- 2. Esso, contemperando l'esigenza di migliorare e ampliare, anche all'estero, la qualità del servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali con le esigenze organizzative, con la valorizzazione anche retributiva dell'impegno professionale del personale e con l'interesse degli alunni e delle famiglie, è finalizzato ad estendere e sostenere i processi innovativi in atto nella scuola attraverso la disciplina delle materie previste dall'art. 4 del C.C.N.L. medesimo. A tal fine assume rilevanza la diffusione a livello di Circoscrizione Consolare e di Paese del documento di programmazione dell'offerta formativa, scolastica e linguistico/culturale, formulata dai Capi degli Uffici Consolari e delle Rappresentanze Diplomatiche, sentite le componenti interessate. Sulle materie oggetto di tale programmazione si attivano le relazioni sindacali.
- 3. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del 26.5.99 è riportato come C.C.N.L.; il riferimento al CCNI del 31.8.99 è riportato come CCNI e il riferimento alla sequenza contrattuale per l'estero sottoscritta il 24 .2.2000 é riportato come "sequenza".

Art. 11 - Aree professionali: docenti, lettori, personale ATA

Il personale di ruolo della scuola è destinato alle istituzioni ed alle iniziative scolastiche italiane all'estero ed alle istituzioni universitarie estere, secondo piani triennali definiti dal Ministero degli Affari Esteri nei contingenti dei posti di cui all'art. 639 del D.L.vo n. 297/94, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, per l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza nel rispetto degli istituti e delle norme contrattuali di cui al CCNL.

In relazione al possibile contesto di riferimento diverso dalla istituzione scolastica, ed al quadro ordinamentale scolastico del Paese ospitante, nel quale il personale della scuola è chiamato ad operare, vengono definite nei successivi commi le specificità e le competenze per l'articolazione delle funzioni docente e ATA previste dal CCNL.

A - Docenti

Il personale docente, assegnato alle istituzioni scolastiche straniere o alle scuole italiane non statali o impegnato nei corsi integrati svolge la propria attività tenuto conto di quanto disposto, in materia di orari e di obblighi di servizio, dal successivo art. 12.

Nel caso in cui a livello di Circoscrizione consolare sia costituito il Collegio dei docenti (C.M. n. 267/686/C del 25 gennaio 2000), il suddetto personale ne fa parte ed è tenuto a partecipare alle riunioni per:

- a) definire il piano circoscrizionale dell'offerta formativa (finalità, strumenti dell'intervento statale);
- b) procedere a periodiche valutazioni circa gli obiettivi conseguiti;
- c) elaborare progetti o deliberare in merito ai pareri di cui all'art.4 del D.I.4758/89.

Qualora sia previsto dal P.O.F. e nell'ambito delle delibere adottate dal Collegio docenti, il personale di cui al presente comma può:

- a. concorrere all'attribuzione di funzioni obiettivo;
- b. partecipare all'elaborazione ed all'attuazione di progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, all'innalzamento del successo scolastico ed al superamento del disagio scolastico;
- c. realizzare le collaborazioni plurime eventualmente previste nel P.O.F. svolgendo la propria attività di insegnamento all'interno della organizzazione delle scuole locali;
- d. proporre, partecipare e/o realizzare iniziative di aggiornamento.

I docenti in possesso di qualifiche ed esperienze professionali adeguate possono essere utilizzati, su proposta del collegio dei docenti, per iniziative di aggiornamento o con funzioni di orientamento per i docenti delle scuole non statali senza oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

B - Lettori

Il docente della scuola secondaria destinato all'estero in qualità di lettore svolge la propria funzione presso un'università straniera. Il lettore collabora con il titolare della cattedra o con il Capo del Dipartimento al quale è assegnato:

Il lettore, nello svolgimento della sua funzione è tenuto a:

- a) predisporre, nell'ambito delle indicazioni stabilite dall'istituzione universitaria, il proprio piano di attività articolato in riunioni collegiali, ricevimento ed assistenza agli studenti, partecipazione a progetti o ad altre attività previste dal dipartimento universitario;
- b) partecipare alle riunioni dei docenti indette dalla Facoltà, dal Dipartimento e/o dal responsabile della Cattedra e a garantire le attività di valutazione e di assistenza tutoriale agli studenti.
- c) compilare, a fine anno accademico, una relazione finale sulle attività svolte corredata di schede di rilevazione dei dati attinenti il funzionamento del lettorato;

C - Lettori con incarichi extra-accademici

Al docente assegnato, in qualità di lettore, al posto di contingente per cui siano previsti gli incarichi extra – accademici, è richiesto lo svolgimento di attività di promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a quelle prestate nell'ambito della cattedra o del Dipartimento universitario di assegnazione. Tali attività, svolte nel quadro di una collaborazione con le Rappresentanze Diplomatiche, gli Uffici Consolari e gli Istituti Italiani di Cultura, sono essenzialmente indirizzate a contribuire, nell'ambito del piano dell'offerta formativa e culturale territoriale:

- a) alla promozione di eventi culturali;
- b) alla promozione della realtà culturale ed artistica del nostro Paese, con riguardo alla valorizzazione della produzione italiana nel campo linguistico-letterario e della saggistica;
- c) all'attivazione di corsi lingua italiana organizzati dagli Istituti Italiani di Cultura;
- d) al potenziamento di strumenti specifici finalizzati allo sviluppo dei rapporti culturali in ambito bilaterale anche con riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili;

La definizione del piano dell'offerta formativa e culturale territoriale che motiva l'esigenza di incarichi extra - accademici è oggetto di relazione sindacale rispetto alle modalità di impegno, ai criteri di utilizzazione e all'organizzazione del lavoro dei lettori prevedendo un loro impegno settimanale aggiuntivo non superiore a 13 ore, programmabili bimestralmente anche con criteri di flessibilità. L'impegno del lettore con incarichi extra – accademici viene definito previa attivazione delle relazioni sindacali su indicazione dell'Autorità Consolare o della Rappresentanza Diplomatica di riferimento sulla base di un progetto organico redatto in collaborazione con il lettore medesimo.

D - Personale A.T.A. – Direttore dei servizi generali e amministrativi e Assistente amministrativo

Il personale A.T.A. – Direttore dei servizi generali ed amministrativi e Assistente amministrativo – presta servizio nelle scuole statali e negli uffici scolastici funzionanti presso gli Uffici consolari e le Cancellerie consolari delle Rappresentanze Diplomatiche.

Le competenze e le responsabilità del personale A.T.A. in servizio nelle scuole statali e negli Uffici scolastici funzionanti presso le strutture periferiche del Ministero degli Affari Esteri sono quelle previste nei rispettivi profili professionali allegati al CCNL e si riferiscono ad attività riguardanti l'organizzazione dell'ufficio scolastico e del relativo servizio.

Il personale A.T.A. svolge le proprie funzioni in rapporto di collaborazione con il Capo d'istituto – dirigente scolastico e con il personale docente. Tali funzioni sono assolte, per ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell'unità dei servizi amministrativi e generali e delle connesse esigenze di gestione e organizzazione dei servizi. Altro principio cui tali funzioni vanno ricondotte è quello dell'unicità dell'Ufficio dei servizi generali e amministrativi in riferimento ad un unico Capo d'istituto – Dirigente scolastico.

La competenza ad assegnare obiettivi e ad impartire indirizzi per le attività svolte dai predetti Uffici scolastici spetta al dirigente scolastico responsabile dell'ufficio medesimo. Qualora nel contingente non sia previsto per detto ufficio il posto di dirigente scolastico, tale competenza spetta al console o, in assenza di Ufficio consolare, al funzionario delegato dell'Ambasciatore.

Art. 12 – Orario docenti, lettori e personale ATA

Le istituzioni scolastiche all'estero adottano ogni modalità organizzativa che derivi da autonomia progettuale e che sia coerente con gli obiettivi generali e specifici prefissati nel piano dell'offerta formativa. Esse curano la promozione e il sostegno dei processi innovativi anche in relazione ai progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa stessa e al superamento del disagio scolastico.

La programmazione delle attività di insegnamento è definita tenuto conto del calendario scolastico locale.

A - Docenti

- 1. Il personale docente in servizio all'estero svolge attività di insegnamento secondo quanto previsto dall'articolo 41 del CCNL del 4.8.95, dalla sequenza contrattuale relativa all'articolo 24, comma 3 del CCNL e dall'articolo 17 della sequenza. Pertanto l'eventuale riduzione dell'unità oraria di lezione, derivante da cause di forza maggiore, non comporta recupero; invece, la riduzione dell'unità oraria deliberata dal collegio docenti al fine di realizzare spazi di flessibilità comporta l'obbligo di recupero in attività deliberate dal collegio medesimo. La durata di ciascuna unità oraria di lezione non può essere, comunque, inferiore ai 45 minuti. Il limite di flessibilità dell'unità oraria si applica anche al personale docente di ruolo assegnato alle scuole non statali.
- 2. In presenza, nella sede consolare, del Collegio dei docenti di cui alla C.M. n. 267/686/C del 25 gennaio 2000, i docenti sono tenuti a partecipare anche alle relative riunioni e, entro i limiti dell'orario di servizio previsto dall'art.42 del CCNL del 4.8.95, alle attività dallo stesso deliberate.

3. Il limite di flessibilità dell'unità oraria, costituisce elemento di riferimento, anche per gli accordi tra il Ministero degli Affari Esteri (Rappresentanze Diplomatiche e/o Consolari) e le autorità locali competenti in materia scolastica. I suddetti accordi, oltre a richiamare in materia di orari di lezione e di servizio il CCNL, la Sequenza ed il presente articolo, ne indicheranno anche le principali modalità di assolvimento, l'autorità scolastica preposta al controllo e gli organismi dei quali il docente fa parte.

La coerenza tra gli impegni stabiliti dal CCNL e quelli definiti per il personale docente negli accordi anzidetti, è verificato a livello di Consolato (ufficio scolastico consolare) mediante l'attivazione delle relazioni sindacali.

A tal fine il Console, in collaborazione con il Dirigente scolastico se presente, acquisisce periodicamente, dalla istituzione straniera o dalla scuola italiana, i seguenti elementi di conoscenza:

- a. i dati relativi alla costituzione degli orari di cattedra o dei posti di insegnamento sui quali operano i docenti italiani;
- b. gli impegni orari di lezione stabiliti per ogni singolo docente;
- c. le attività programmate che richiedono l'impegno di ogni docente;
- d. le eventuali attività di aggiornamento o altre iniziative similari;
- e. le modalità di attuazione dei rapporti scuola/famiglia/studenti.
- 4. Il Console o il Dirigente Scolastico, rileva dal Piano dell'Offerta formativa deliberato dal Collegio dei docenti, se costituito, le eventuali iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, l'attivazione di funzioni obiettivo o le iniziative di aggiornamento.

B – Lettori

- 5. Il personale docente destinato all'estero con funzioni di lettore è tenuto a svolgere, secondo l'art.41 del CCNL 4 .8.95, 18 ore settimanali o periodi orari accademici equivalenti presso le Università di accreditamento.
- 6. A fronte delle esigenze dell'Università straniera per la realizzazione di attività specifiche ed intensive di insegnamento o di aggiornamento, l'orario di servizio può essere articolato, in maniera flessibile, su base plurisettimanale.

Qualora l'Università di assegnazione non richiedesse integralmente la suddetta prestazione oraria, i lettori sono tenuti a svolgere il residuale numero di ore in attività seminariali, di assistenza a studenti, di tutoraggio, o anche a prestare attività docente presso gli Istituti di Cultura nella medesima sede di servizio, sulla base di un progetto organico di utilizzazione del lettore elaborato dall'Autorità Consolare o, in assenza, dalla Rappresentanza Diplomatica di riferimento, previa attivazione delle relazioni sindacali, con la collaborazione del lettore medesimo.

Gli Uffici Consolari forniscono periodicamente, ai soggetti di cui all'art.9 del CCNL, informazioni relative all'attuazione del precedente comma con particolare riguardo ai dati concernenti la costituzione oraria dei posti di lettorato, il numero degli studenti iscritti e di quelli frequentanti, le ulteriori esigenze di insegnamento espresse dall'Università, le iniziative svolte dal lettore in favore della promozione e della diffusione della lingua e della cultura italiane.

C - Lettore con incarichi extra-accademici

L'orario di espletamento degli incarichi extra-accademici si espleta secondo quanto previsto dall'articolo 11.

D - Personale A.T.A.

Per il personale A.T.A. la gestione dell'orario e le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell'orario medesimo avvengono secondo quanto previsto dall'art. 52 del CCNI.

Verbale conclusivo sull'esito dell'informazione preventiva e della concertazione condotte ai sensi degli articoli 5 e 102 del CCNL del 29/11/07

Istituzioni Scolastiche

Presenti per l'Amministrazione (Console o funzionario delegato, Dirigente Scolastico)		
Presenti per le Organizzazioni Sindacali		
(Rappresentanti per sigla)		
Informazione/proposte ai sensi dell'art. 5 CCNL 1998 da parte del Console		
Esito della concertazione		
Posizione delle Organizzazioni Sindacali		
Posizione della Rappresentanza		
Diplomatica/Consolare		
Data		
Sottoscrizione del Verbale da parte di tutte le componenti presenti		
Per l'Amministrazione		
Per le Organizzazioni Sindacali		



All. 4



Oggetto: Disposizioni per la formazione delle classi nelle scuole italiane statali a.s. 2010/11

Ai fini della formazione delle classi nelle Scuole ed Istituti d'istruzione statali di ogni ordine e grado, a partire dall'a. s. 2010/11, dovranno essere tenute presenti le disposizioni sotto indicate che estendono all'estero, fatti salvi alcuni adattamenti resi necessari da particolari situazioni locali, quelle contenute nel DPR del 20 marzo 2009 n. 81 avente per oggetto: "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133".

Scuola dell'infanzia

le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite di norma da non più di 26 alunni; ove sia necessario, il numero complessivo degli alunni iscritti ad ogni scuola è diviso per 26 e le eventuali eccedenze sono ripartite tra le diverse sezioni della scuola in modo da non superare le 29 unità per sezione.

Il numero minimo degli alunni è fissato in 18 unità.

Scuola primaria

le classi di scuola primaria sono costituite da un numero di alunni pari a 26 elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di otto e non più di 18 alunni. Il numero minimo degli alunni è fissato a 15 unità.

Scuola secondaria di primo grado

Le classi prime delle scuole secondarie di primo grado sono costituite di regola da non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino 28 qualora residuino eventuali resti.

Si procede alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti non sia superiore a 30 unità.

Le classi successive alla prima sono di regola determinate in numero pari a quello delle prime e seconde classi funzionanti nel corrente anno scolastico, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati per la formazione delle classi prime.

Scuola secondaria di secondo grado

Le prime classi degli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore sono costituite di regola con non più di 27 alunni.

Il numero delle prime classi si ottiene dividendo per 27 il numero complessivo degli alunni iscritti; l'eventuale resto va ridistribuito tra le classi formate, purché esse non risultino costituite da più di 30 unità.

E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiori a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell' anno scolastico corrente, purché siano formate da un numero medio di alunni non inferiore a 22.

Le classi terminali sono comunque costituite in numero pari a quelle delle corrispondenti penultime classi funzionanti per il corrente anno scolastico in ogni istituzione scolastica, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi.

Adattamenti

In considerazione delle particolari situazioni in cui operano le istituzioni scolastiche italiane all'estero, che possono comportare frequenti oscillazioni della popolazione scolastica, la minore stabilità delle comunità italiane e la frequente presenza di un solo corso completo per ogni singolo ordine e grado di scuola e quindi l'impossibilità di accorpamento di classi parallele, si ritiene che possa essere consentita una variazione di alcune unità, rispetto ai valori minimi e massimi sopra indicati per la costituzione di classi ordinarie che, se superiore a 2 unità, dovrà essere autorizzata da questo Ministero.

Apposita autorizzazione ministeriale sarà necessaria anche per eventuali deroghe nella formazione delle prime classi in presenza di alunni con disabilità.

Adempimenti dei Dirigenti scolastici delle scuole statali ed in servizio negli Uffici scolastici consolari

I Dirigenti scolastici delle scuole statali sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi. I Dirigenti scolastici in servizio presso gli Uffici scolastici consolari nella loro azione di vigilanza e controllo delle scuole paritarie terranno in considerazione le summenzionate disposizioni, in quanto rappresentano parametri di riferimento anche per quelle istituzioni cui viene assegnato personale di ruolo da parte di questo Ministero.